

DICHIARAZIONI

Crediti d'imposta per i pagamenti elettronici e Modello Redditi SC

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'articolo 1, [comma 540](#), L. 232/2016, prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che **effettuano**, esclusivamente **attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi**, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, **presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. L'esercente, invece, deve **trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione**.

L'[articolo 18, comma 4-bis, D.L. 36/2022](#), è intervenuto modificando il citato articolo 1, comma 540, prevedendo una **nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini**.

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 15943 del 18.01.2023**, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le relative specifiche tecniche.

Allo scopo di favorire quindi l'**adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi** (c.d. **misuratori fiscali**), l'[articolo 8 D.L. 176/2022](#) ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la **concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta**, per un massimo di **50 euro, per ogni misuratore fiscale**.

Il contributo è concesso all'esercente come **credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24**, a decorrere dalla **prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento** del misuratore fiscale e sia stato pagato, **con modalità tracciabile**, il relativo corrispettivo (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito

in conto corrente).

Con [provvedimento Prot. n. 231943/2023 del 23 giugno 2023](#) sono state definite le modalità attuative dell'agevolazione in argomento, comprese le **modalità per fruire del credito d'imposta**; per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite **modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è stato istituito il **codice tributo 7032** ([risoluzione 35/E/2023](#)).

Sempre in tema di **agevolazioni legate alla tracciabilità dei pagamenti effettuati da consumatori finali**, nel **Modello Redditi SC2023** trova spazio il **credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici** ([articolo 22 D.L. 124/2019](#) e [articolo 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021](#)).

Con il **codice credito H3**, all'interno del **quadro RU** va indicato il credito d'imposta istituito a **favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni**, pari al **30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione** previsto dall'[articolo 7, sesto comma, D.P.R. 605/1973](#) oppure **altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**. Il credito in argomento è concesso per le **commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali** dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di **ammontare non superiore a 400.000 euro**, ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "*de minimis*".

Per le **commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**, il credito d'imposta è **incrementato al 100 per cento delle commissioni**, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione **adottino strumenti di pagamento elettronico** nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all'[articolo 2, comma 3, D.lgs. 127/2015](#), ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere **dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (codice tributo 6916)** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta di maturazione del credito**.

Nella **sezione I** del **quadro RU** possono essere compilati i **rigli RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12**.

In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le **transazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione**. Inoltre, il credito andrà esposto anche nel **rigo RS401** con il **codice aiuto 58**.

Nella figura che segue viene illustrata la **compilazione del quadro RU**, nel caso di un credito spettante di 50 euro, utilizzato in compensazione nel 2022.

SOCIETÀ DI CAPITALI 2023
Agenzia entrate

REDDITI QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

Mod. N.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Commissioni pagamenti elettronici		H	3
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00)		3	50 ,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			50 ,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00		
	RU8	Credito d'imposta riversato			,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	2	,00

Si segnala, infine, un ulteriore credito d'imposta – **codice credito N6** - previsto per l'**utilizzo degli strumenti elettronici** ([articolo 22-bis D.L. 124/2019](#), aggiunto dall'[articolo 11-bis, comma 11, D.L. 73/2021](#)), destinato agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che **effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali** e che, **tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico**, nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#).

Il credito d'imposta è **parametrato al costo di acquisto**, di **noleggio** o di **utilizzo degli strumenti stessi**, nonché alle **spese di convenzionamento** ovvero alle **spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti**.

Il credito d'imposta è riconosciuto **in misura incrementata** ai predetti soggetti che, **nel corso dell'anno 2022**, acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono **anche la memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#). Anche in questo caso il credito andrà esposto nel **rigo RS401**, con il **codice aiuto 72**.